

Stop sanzioni dopo la Map con riduzione di imponibile

Transfer pricing

La Cgt di Varese sulla valorizzazione delle procedure amichevoli

Massimo Romeo

La rettifica degli imponibili all'esito della Map costituisce una esimente all'applicabilità delle sanzioni. Le condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni tributarie non si possono riferire esclusivamente all'interpretazione della norma con riferimento ai principi di applicabilità astratta della stessa - essendo del tutto chiaro cosa sia l'istituto del transfer pricing - ma anche all'ambito di applicazione concreto della stessa con conseguente determinazione degli imponibili ai fini delle imposte. In tal senso, la materia del transfer pricing non conduce quasi mai a soluzioni univoche e non può non essere valorizzato, ai fini delle sanzioni, l'esito delle procedure amichevoli Map quando, all'esito delle stesse, la pretesa erariale venga notevolmente abbattuta, con conseguente riconoscimento della difficoltà di determinare in modo esatto un imponibile ai fini delle imposte. Così la Cgt di primo grado di Varese con la sentenza 218 del 12 settembre 2024 (presidente Santangelo, estensore Boschetto).

Una società impugnava alcuni avvisi di accertamento relativi a violazioni in materia di transfer pricing. La società presentava istanze di procedura amichevole (Map) in virtù delle quali venivano sospesi i relativi giudizi. Tale procedura, tuttavia, era limitata alla definizione dei prezzi di trasferimento senza interessare il tema dell'applicabilità delle sanzioni. L'esito positivo della Map, con notevole riduzione degli imponibili accertati, conduceva la società a chiedere la prosecuzione dei giudizi sospesi al fine di coltivare i motivi di illegittimità relativi alla nullità delle sanzioni.

Nel propendere per l'annullamento delle sanzioni, i giudici territoriali hanno posto l'attenzione sulla circostanza che le norme in materia di Tp erano state interpretate, ai fini della determinazione degli imponibili per gli anni di imposta in contestazione, in maniera diversa, non solo da parte della contribuente e dell'Amministrazione finanziaria, ma anche dalla stessa Amministrazione negli avvisi impugnati e in sede di Map: l'Ufficio, infatti, aveva dovuto prendere atto delle inevitabili divergenze interpretative emerse in sede di rettifica degli imponibili. «Le condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria - hanno affermato gli interpreti - non si possono riferire esclusivamente alla interpretazione della norma con riferimento ai principi di applicabilità astratta della norma, essendo infatti del tutto chiaro cosa sia l'istituto del transfer pricing, ma anche all'ambito di applicazione concreto con conseguente determinazione degli imponibili ai fini delle imposte; in questo senso la materia del transfer pricing non conduce quasi mai a soluzioni univoche e non può non essere valorizzato, ai fini delle sanzioni, l'esito delle procedure Map quando la pretesa erariale venga notevolmente abbattuta, con conseguente riconoscimento della difficoltà di determinare in modo esatto un imponibile ai fini delle imposte». I giudici hanno, infine, ricordato come l'applicabilità dell'esimente "da Statuto" alle rettifiche Tp vada sempre più consolidandosi nella giurisprudenza di merito.